

dossier

24 febbraio 2020

Documentazione per le Commissioni
AUDIZIONI E INCONTRI IN AMBITO UE

Audizione del Commissario europeo per il
lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, sulle
tematiche di sua competenza

Roma, 25 febbraio 2020



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni

AUDIZIONI E INCONTRI IN AMBITO UE

Audizione del Commissario europeo per il lavoro
e i diritti sociali, Nicolas Schmit, sulle tematiche
di sua competenza

Roma, 25 febbraio 2020

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI
DOSSIER EUROPEI

N. 81

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO RAPPORTI CON
L'UNIONE EUROPEA

N. 22



Servizio Studi

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier europei n. 81



Ufficio rapporti con l'Unione europea

Tel. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

Dossier n. 22

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	1
LE COMPETENZE DEL COMMISSARIO PER IL LAVORO E GLI AFFARI SOCIALI.....	3
ATTUAZIONE DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI	5
Comunicazione Un'Europa sociale per transizioni giuste	6
Ultimi dati sulla situazione socio-occupazionale nell'UE	7
SALARIO MINIMO	13
REGIME EUROPEO DI RIASSICURAZIONE DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE	17
AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO	21
FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS	25
GARANZIA PER I GIOVANI	29
GARANZIA PER L'INFANZIA	31
AGENDA PER LE COMPETENZE	35
REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA IN ITALIA	39

Schede di lettura

LE COMPETENZE DEL COMMISSARIO PER IL LAVORO E GLI AFFARI SOCIALI

Nicolas Schmit (Lussemburgo) è **Commissario per il lavoro e gli affari sociali**.

In base alla [lettera di incarico](#) conferita dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il Commissario Schmit ha il **compito principale di rafforzare la dimensione sociale dell'Europa**.

Per farlo, dovrà lavorare, di norma, sotto la guida del Vicepresidente esecutivo per un'economia al servizio delle persone, Valdis Dombrovskis, e dovrà **occuparsi** in particolare di:

- sviluppare un piano d'azione per l'**attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali**, lavorando a stretto contatto con gli Stati membri e rispettando pienamente il principio di sussidiarietà;

- presentare uno strumento giuridico per garantire ai lavoratori dell'UE un **salario minimo equo**;

- migliorare le **condizioni di lavoro** degli **operatori delle piattaforme digitali**;

- contribuire (insieme al Commissario per l'economia, Paolo Gentiloni) alla progettazione di un **regime europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione**, volto a tutelare i cittadini e a ridurre la pressione sulle finanze pubbliche in presenza di *shock* esterni;

- sostenere l'attività della **nuova Autorità europea del lavoro**;

- promuovere il **dialogo sociale** tra datori di lavoro e sindacati;

- assicurare che sia sfruttato al massimo il potenziale del **Fondo sociale europeo Plus** al fine di contribuire a creare occupazione, migliorare la produttività sul lavoro e migliorare la mobilità dei lavoratori;

- collaborare con gli Stati membri per **rafforzare i sistemi di protezione sociale** in Europa, utilizzando in particolare il Semestre europeo per monitorare i progressi e identificare le aree da migliorare;

- rafforzare la **Garanzia per i giovani** e sviluppare una **Garanzia europea per l'infanzia** come strumento combattere la povertà e garantire l'accesso dei minori ai servizi di base;

- sviluppare un **piano d'azione europeo per l'economia sociale** per migliorare l'innovazione sociale;

- dirigere i lavori della Commissione europea per l'attuazione e l'aggiornamento dell'**Agenda per le competenze**.

Di seguito, un **breve approfondimento** su **alcune** delle **principali tematiche** del pacchetto di competenze del Commissario Schmit.

ATTUAZIONE DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

La necessità di definire una **strategia volta a rispondere più efficacemente ai limiti e alle criticità del quadro socio-economico europeo**, provato dalle conseguenze della crisi economica e finanziaria esplosa nel 2008, che ha comportato un incremento della disoccupazione e delle condizioni di precarietà, nonché un aggravarsi dei divari sociali, ha indotto l'Unione europea ad adottare il [Pilastro europeo dei diritti sociali](#), proclamato dalle Istituzioni europee nel novembre 2017 per **sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti** e servire da **bussola** per un **nuovo processo di convergenza** verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa.

Il Pilastro sancisce **20 principi e diritti**, che si articolano in **tre categorie**: **pari opportunità e accesso al mercato del lavoro**; **condizioni di lavoro eque**; **protezione sociale e inclusione**.

I 20 principi e diritti in sintesi

Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro	Condizioni di lavoro eque	Protezione sociale adeguata e sostenibile
• Istruzione, formazione e apprendimento permanente • Parità di genere • Pari opportunità • Sostegno attivo all'occupazione	• Occupazione flessibile e sicura • Retribuzioni • Informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento • Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori • Equilibrio tra attività professionale e vita familiare • Ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato	• Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori • Protezione sociale • Prestazioni di disoccupazione • Reddito minimo • Reddito e pensioni di vecchiaia • Assistenza sanitaria • Inclusione delle persone con disabilità • Assistenza a lungo termine • Alloggi e assistenza per i senzatetto • Accesso ai servizi essenziali

Attuare i principi e i diritti del Pilastro è una **responsabilità comune** delle **istituzioni dell'UE**, degli **Stati membri** e delle **parti sociali**. I **progressi** nell'attuazione dei principi e dei diritti del Pilastro sono monitorati dal **quadro di valutazione online della situazione sociale** ([Social Scoreboard](#)) della Commissione europea (*Vedi infra per gli ultimi dati sulla situazione socio-occupazionale nell'UE*).

Nel quadro del Pilastro, sono state già approvate diverse iniziative, tra cui: la [direttiva](#) relativa all'**equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza**, la [direttiva](#) relativa a **condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili** nell'UE; il [regolamento](#) per l'**istituzione di un'Autorità europea del lavoro**; la [direttiva](#) sulla **protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni** durante il lavoro.

Comunicazione Un'Europa sociale per transizioni giuste

Il **14 gennaio 2020** la Commissione europea ha presentato la comunicazione “**Un'Europa sociale per transizioni giuste**” ([COM\(2020\)14](#)) che definisce la via da seguire **per attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali**: secondo la Commissione von der Leyen, esso rappresenta “la strategia sociale dell'Unione per garantire che la transizione alla neutralità climatica, la digitalizzazione e il cambiamento demografico siano socialmente equi e giusti”.

La comunicazione presenta le **iniziative** che saranno adottate dall'UE nel **2020** e nel **2021** ([allegato](#) - grafico sottostante); tra queste, si preannuncia la presentazione, per **l'inizio del 2021**, di un **piano d'azione** per l'attuazione del Pilastro.

PRIMO TRIMESTRE 2020	PRIMA FASE DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI SUL SALARIO MINIMO
	PIANO DI INVESTIMENTI PER UN'EUROPA SOSTENIBILE, O PIANO DI INVESTIMENTI PER IL GREEN DEAL EUROPEO
	FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA
	STRATEGIA EUROPEA PER LA PARITÀ DI GENERE, SEGUITA DA MISURE VINCOLANTI PER LA TRASPARENZA DELLE RETRIBUZIONI
	AGGIORNAMENTO DELL'AGENDA PER LE COMPETENZE PER L'EUROPA
	STRATEGIA INDUSTRIALE
	STRATEGIA PER LE PMI
	RELAZIONE DEMOGRAFICA
SECONDO TRIMESTRE 2020	RAFFORZAMENTO DELLA GARANZIA PER I GIOVANI
	AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ISTRUZIONE DIGITALE
TERZO TRIMESTRE 2020	VERTICE SUL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI
	SPAZIO EUROPEO DELL'ISTRUZIONE
QUARTO TRIMESTRE 2020	LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI
	LIBRO VERDE SULL'INVECCHIAMENTO
	PIANO EUROPEO DI LOTTA CONTRO IL CANCRO
	INIZIATIVA SULL'UGUAGLIANZA E L'INCLUSIONE DEI ROM
	REGIME EUROPEO DI RIASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
2021	PIANO D'AZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI
	GARANZIA PER L'INFANZIA
	PIANO D'AZIONE PER IL SETTORE DELL'ECONOMIA SOCIALE
	STRATEGIA SULLA DISABILITÀ
	VISIONE A LUNGO TERMINE PER LE ZONE RURALI

Inoltre, la comunicazione **avvia un'ampia discussione** con tutti i Paesi, le regioni e i partner dell'UE **su come realizzare progressi** a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale.

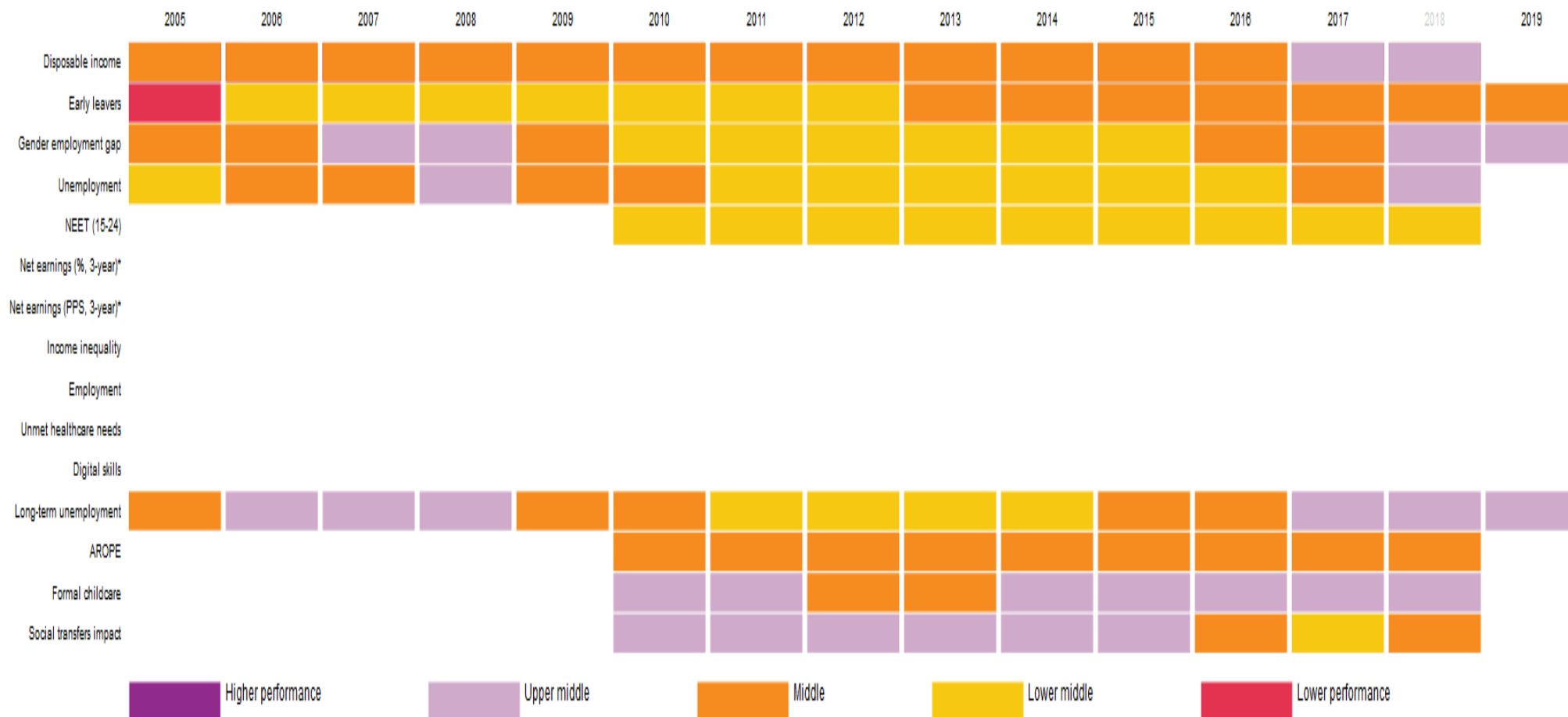
Contestualmente alla comunicazione, la Commissione europea ha anche **avviato** la **prima fase** della [consultazione](#) delle **parti sociali** (imprese e sindacati) riguardante un **salario minimo** equo per i lavoratori dell'UE.

Ultimi dati sulla situazione socio-occupazionale nell'UE

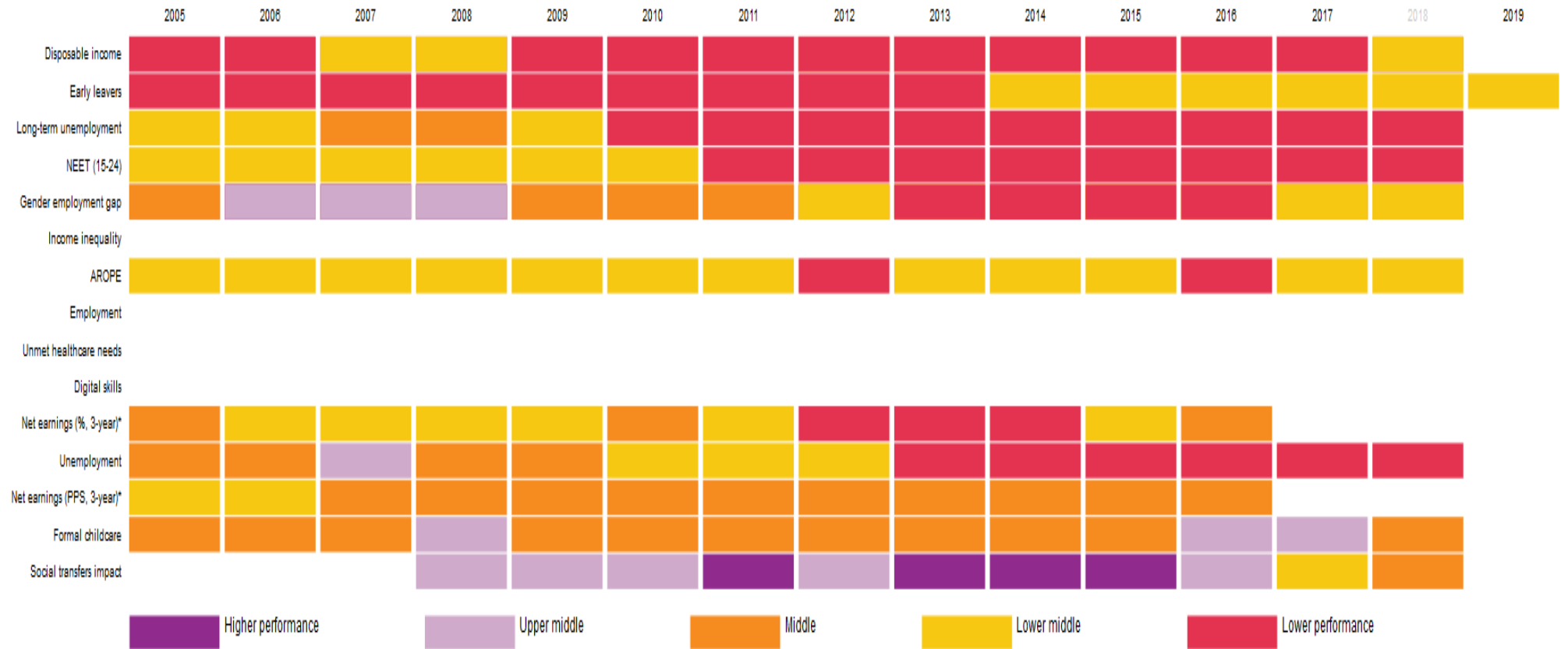
Gli ultimi **dati** della Commissione europea sulla **situazione socio-occupazionale** dell'UE mostrano risultati parzialmente soddisfacenti, soprattutto per quanto riguarda il tasso di disoccupazione che, da qualche anno, sta seguendo un *trend* discendente; tuttavia, permangono rilevanti differenze socio-economiche tra gli Stati membri e vi è ancora una rilevante quota della popolazione europea a rischio di povertà o di esclusione sociale.

Il *Social Scoreboard* della Commissione europea mostra, in particolare, che mentre per l'UE nel suo complesso diversi **indicatori** socio-occupazionali **registrano miglioramenti**, soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione di lunga durata, il reddito disponibile e il gap occupazionale di genere, al contrario per l'Italia vi è una **situazione in controtendenza**, con prestazioni mediamente basse nella quasi totalità degli indicatori.

Unione europea



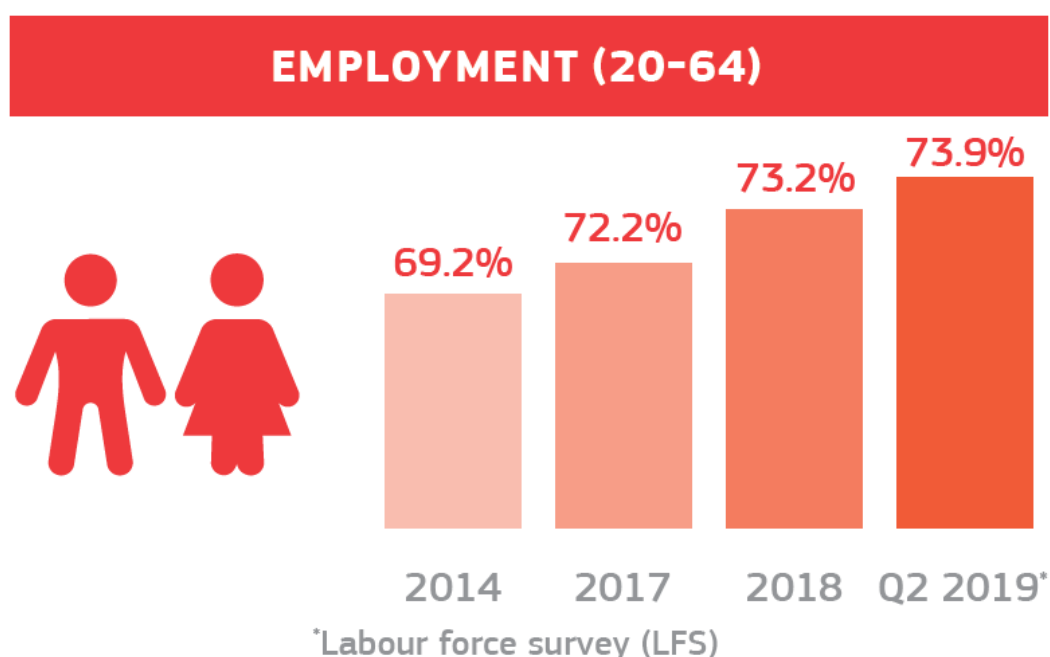
Italia



Al riguardo, potrebbe essere utile acquisire dalla Commissione europea un quadro aggiornato di quelle che vengono ritenute le **migliori pratiche** o le **esperienze più valide e avanzate** in modo tale da fornire anche un modello di riferimento.

Tasso di occupazione

Il **tasso di occupazione** per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni è in costante aumento negli ultimi anni nell'UE: è passato infatti dal **69,2%** del 2014 al **73,9%** del **secondo trimestre 2019**.

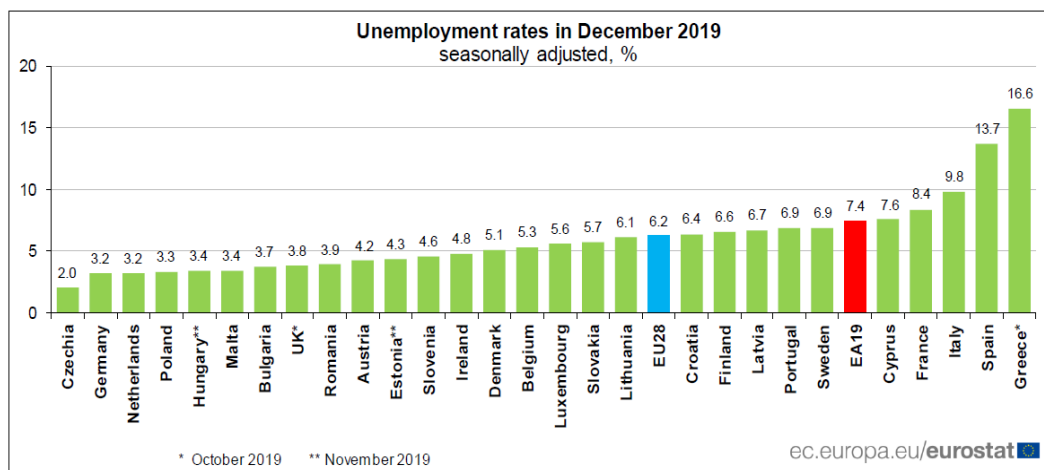


Si registrano **prestazioni differenti** negli Stati membri: nel 2018 si va dall'82,4% della Svezia al 59,5% della Grecia (**Italia al 63%**).

Si è ridotto, invece, di poco il **gap occupazionale di genere**, passato dall'11,5% del 2014 all'**11,4%** del secondo trimestre 2019. Anche qui evidenti sono le **differenze** tra gli Stati membri: si va, nel 2018, dal 4% dei Paesi Bassi al 24,2% della Grecia o al 17% della Spagna (**Italia all'11,8%**).

Tasso di disoccupazione

Il **tasso di disoccupazione** nell'UE è in **costante diminuzione**: è sceso dal picco massimo del 10,9% del 2013 al **6,4% a fine 2019** (in **Italia**, nello stesso periodo, è passato dal 12,1% al **9,8%**). Le **differenze** sono tuttavia **notevoli tra gli Stati membri**: si va dal 16,6% della Grecia e il 13,7% della Spagna al 2% della Repubblica Ceca e 3,2% della Germania.

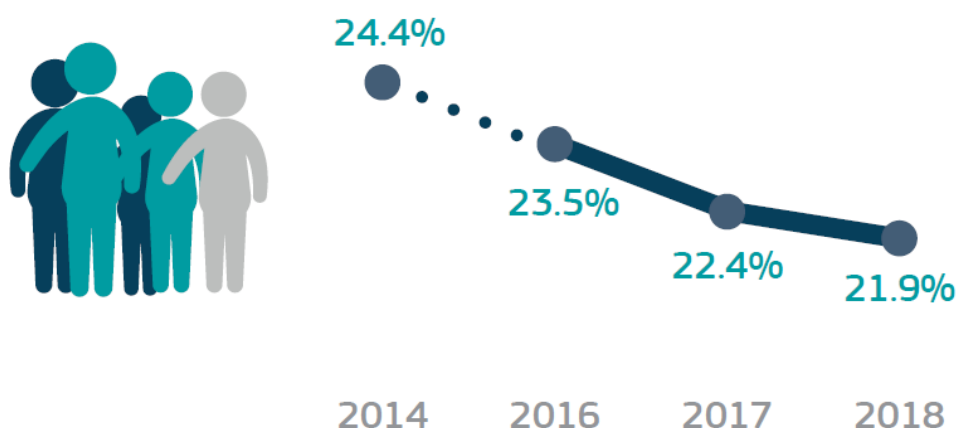


Inoltre, rimane ancora molto alto in alcuni Paesi europei il **tasso di disoccupazione giovanile**: nel 2018 in Spagna e Grecia il tasso di disoccupazione giovanile risulta pari rispettivamente al 39,9% e al 34,4 %, in Italia è del 32,2%.

Quota di popolazione a rischio povertà o di esclusione sociale

La **quota di popolazione a rischio povertà o di esclusione sociale** è **diminuita** nell'UE **dal 24,4% del 2014 al 21,9% del 2018** (era al 23,8% nel 2010).

AT RISK OF POVERTY OR SOCIAL EXCLUSION (% of population)



Sussistono punte significative in **Italia** (che ha fatto registrare un aumento dal 25% del 2010 al **27,3%** del 2018), in **Spagna** (al **26,1%** nel 2018, come nel 2010) e in **Grecia** (passata dal 27,7% del 2010 al **31,8%** del 2018).

Tuttavia, l'obiettivo della Strategia Europa 2020 di **ridurre di 20 milioni** il numero delle **persone a rischio di povertà o di esclusione sociale** nell'UE tra il 2008 e il 2020 (obiettivo nazionale **Italia**: - 2 milioni e 200 mila persone) **non** sembrerebbe essere stato **raggiunto** in quanto gli ultimi dati disponibili (2018) dicono che vi è stata una riduzione solamente di circa 7 milioni di persone. In **Italia**, invece, che vi è stato addirittura un aumento di 1,3 milioni di persone.

Abbandoni scolastici

Per quanto riguarda la **percentuale di abbandoni di istruzione e formazione** (18-24 anni di età), essa è in **diminuzione** e nel **2019** nell'UE è stata in media del **10,3%** (secondo l'obiettivo fissato dalla **Strategia UE 2020** dovrebbe essere **inferiore al 10%**), ma registra ancora dati significativamente più elevati in alcuni Paesi, come in **Italia**, dove è al **13,7%** o in Spagna dove è al 17,2%.

Quota dei giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano

Per quanto concerne, infine, la quota dei **giovani** (15-24 anni di età) che **non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano** (NEET), sebbene sia passata, a livello europeo, dal **13,2%** del **2012** all'**9,5%** del 2018, oscilla ancora tra il 3,1% della Finlandia e il 15,3% della Romania (**Italia** al **12,2%**).

SALARIO MINIMO

L'impatto di un salario minimo sulla disoccupazione e la crescita è controverso: secondo alcuni esperti, esso, determinando un incremento del costo del lavoro, potrebbe avere l'effetto di diminuire l'occupazione; secondo altri, invece, creerebbe occupazione, in virtù dell'aumento del potere di acquisto dei lavoratori dipendenti¹.

Il tema ha una **dimensione sociale molto rilevante**, con particolare riferimento al fenomeno della cosiddetta "**povertà lavorativa**", ovvero della condizione dei nuclei familiari che, nonostante lo svolgimento di attività lavorative, hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà nell'UE. Già nella risoluzione del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale ([2011/2052 \(INI\)](#)), il Parlamento europeo affermava che la povertà lavorativa è "il riflesso di condizioni di lavoro inique" e che la determinazione (mediante disposizioni di legge o di contratti collettivi) di salari minimi adeguati è in grado di modificare tale situazione (punto n. 46).

In termini statistici, la povertà lavorativa colpisce maggiormente i soggetti con basso grado di istruzione, le donne, le famiglie monoparentali e quelle numerose, i lavoratori a tempo parziale o a tempo determinato, i lavoratori autonomi.

Di recente, la citata comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" ha avviato una **consultazione con le parti sociali relativa alle modalità per garantire salari minimi equi nell'Unione** (*Vedi infra*).

*Quasi tutti i Paesi membri hanno introdotto un salario minimo a livello nazionale, tranne Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, **Italia** e Svezia. C'è interesse da parte dell'Italia per un'iniziativa europea, eventualmente attraverso l'uso di una direttiva.*

Il **principio n. 6 del Pilastro** europeo dei diritti sociali ha riconosciuto ai lavoratori il diritto "a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso" (più in particolare, a "**retribuzioni minime adeguate**, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l'accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro"). La modalità di fissazione di tali retribuzioni - secondo il summenzionato principio n. 6 - deve essere "trasparente e prevedibile,

¹ Si veda, per un approfondimento delle relative tematiche ed argomentazioni, lo studio del Parlamento europeo "[The minimum wage: a motor for growth or a brake on the economy?](#)", settembre 2015.

conformemente alle prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali". Il testo rileva altresì la necessità di prevenire la "povertà lavorativa".

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 153, par. 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la materia delle retribuzioni è esclusa dagli ambiti di politica sociale in cui l'Unione ha competenza per sostenere e completare l'azione degli Stati membri. **L'eventuale definizione di un salario minimo rientra quindi nelle competenze dei singoli Stati membri.**

Negli "[Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024](#)" (luglio 2019) la Presidente von der Leyen ha preannunciato la presentazione, nei primi cento giorni del proprio mandato, di uno strumento giuridico per garantire un salario minimo equo a tutti i lavoratori dell'Unione. Quest'azione è intesa a "permettere loro di vivere in condizioni dignitose ovunque lavorino" e dovrebbe essere realizzata "nel rispetto delle tradizioni nazionali". Analogo impegno è contenuto nel [programma di lavoro della Commissione 2020](#).

La proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, presentata dalla Commissione europea il 17 dicembre 2019 ([COM\(2019\) 653](#)), afferma che "il ricorso a salari minimi adeguati, previsti per legge o negoziati collettivamente, può contribuire a prevenire la povertà lavorativa, riducendo nel contempo la disparità retributiva e sostenendo la domanda aggregata".

A queste affermazioni di principio è seguita, come accennato, il 14 gennaio 2020, la comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" che prevede lo svolgimento di una **consultazione con le parti sociali relativa alle modalità per garantire salari minimi equi nell'Unione**².

La comunicazione parte dal presupposto che l'innovazione tecnologica deve andare di pari passo con l'innovazione sociale. Le nuove tecnologie digitali determinano la nascita di nuove forme di lavoro, che si stanno sviluppando rapidamente. Se queste, da un lato, offrono ai lavoratori dipendenti e autonomi flessibilità e sempre maggiori opportunità, possono, dall'altro, anche determinare nuove forme di precariato. Per questo motivo - argomenta la Commissione europea - i nuovi modelli di *business* hanno bisogno di norme più chiare che impediscano gli abusi, mantengano livelli elevati di salute e sicurezza e garantiscano una migliore copertura previdenziale.

² Si veda, anche per maggiori dettagli, il documento di consultazione predisposto dalla Commissione europea [C\(2020\) 83](#).

In particolare, la comunicazione ritiene necessario che i lavoratori dispongano di un salario minimo equo che consenta di vivere in modo dignitoso.

Riguardo alle modalità per il conseguimento di tale obiettivo, la **prima fase** della consultazione delle parti sociali si svolge nel **primo trimestre del corrente anno**. In ogni caso, la comunicazione afferma che i "salari minimi dovrebbero essere fissati nel rispetto delle tradizioni nazionali, per mezzo di contratti collettivi o disposizioni giuridiche" e che una "contrattazione collettiva ben funzionante tra i datori di lavoro e i sindacati è un modo efficace per fissare salari minimi adeguati ed equi, in quanto lavoratori e datori di lavoro sono coloro che meglio conoscono il loro settore e la loro regione".

Si ricorda altresì che la suddetta comunicazione invita le autorità dell'Unione, quelle nazionali, regionali e locali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile a presentare **entro novembre 2020** eventuali **osservazioni** su ulteriori azioni necessarie (oltre a quelle indicate nella medesima comunicazione) per l'attuazione del suddetto Pilastro dei diritti sociali e ad assumere impegni concreti. L'obiettivo di tale procedura è la predisposizione di un piano d'azione, relativo ai diritti ed ai principi sanciti nel suddetto pilastro, piano che la Commissione intende presentare agli inizi del 2021 e "sottoporre ad approvazione al più alto livello politico".

REGIME EUROPEO DI RIASSICURAZIONE DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

L'ipotesi di ricorrere ad una forma di indennità di disoccupazione unionale è stata da tempo oggetto di dibattito al livello europeo³. I termini essenziali del dibattito sono riassunti nelle [motivazioni](#) della [risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017](#) sulla capacità di bilancio della zona euro. Nel discutere le possibili funzioni della capacità di bilancio, i relatori hanno fatto riferimento ed illustrato un duplice possibile approccio all'assicurazione contro la disoccupazione, distinguendo tra le seguenti due possibilità:

- 1) un sistema di **sussidio di disoccupazione diretto** che copra l'intera Unione economica e monetaria. In questo caso, una certa quantità di contributi all'assicurazione contro la disoccupazione verrebbe versata ad un Fondo europeo, che fornirebbe un'assicurazione basilare ai disoccupati di breve termine. Un tale approccio da un lato assicurerebbe un legame diretto tra istituzioni europee e cittadini, dall'altro implicherebbe un alto grado di armonizzazione economica e del mercato del lavoro;
- 2) un sistema di **riassicurazione dei regimi di disoccupazione nazionali**, finanziato da contributi regolari provenienti dai regimi nazionali, ai quali il sistema europeo presterebbe soccorso nel caso in cui i livelli di disoccupazione raggiungessero livelli pre-determinati. Tale opzione, non richiedendo alcuna forma di armonizzazione, sarebbe di più semplice attuazione.

Le successive discussioni si sono concentrate sulla seconda ipotesi, ovvero sulla strada della riassicurazione.

Nel maggio 2017 il documento di riflessione pubblicato dalla Commissione europea sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria ([COM\(2017\)291](#)), nell'analizzare le diverse opzioni per una funzione di stabilizzazione, faceva espresso riferimento ad un regime europeo di riassicurazione della disoccupazione (il c.d. *Unemployment Benefit Reinsurance Scheme*). Nella consapevolezza che le indennità di disoccupazione sono una componente importante della rete di sicurezza

³ Per una ricostruzione dei vari passaggi relativi alle discussioni, si rinvia al sito del Parlamento europeo: Legislative train schedule, Deeper and fairer economic and monetary Union, [Feasibility of a minimum unemployment allowance at EU level](#).

sociale e che la loro diffusione tende ad aumentare in un periodo di recessione economica, si metteva in luce che il regime europeo fornirebbe un maggior margine di manovra per le finanze pubbliche nazionali ed aiuterebbe ad uscire dalle crisi in tempi più brevi. Si rilevava altresì che il regime di riassicurazione presupporrebbe un certo grado di convergenza delle politiche e delle caratteristiche del mercato del lavoro.

In sede di redazione del nuovo **Quadro finanziario pluriennale 2021-2027**, la Commissione europea aveva previsto uno strumento che potrebbe comprendere una riassicurazione dei regimi di disoccupazione nazionali: la **funzione europea di stabilizzazione degli investimenti**, che può essere avviata in caso di gravi *shock* asimmetrici esterni⁴. Le discussioni in merito sono ancora in corso nell'ambito delle complesse negoziazioni relative al QFP ma, in realtà, allo stato attuale, la proposta **non sembrerebbe aver trovato consenso in sede di Consiglio**.

Un nuovo impulso è stato dato alle discussioni con l'arrivo della **nuova Commissione von der Leyen**.

Negli [Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024](#) si **preannuncia la presentazione di un regime europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione**, finalizzato a tutelare i cittadini dell'Unione e a ridurre la pressione sulle finanze pubbliche in presenza di *shock* esterni. **Analogo impegno è contenuto nel [programma di lavoro della Commissione 2020](#)**. La tabella di marcia temporale pubblicata in [allegato](#) alla comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" ipotizza la presentazione della proposta per il **quarto trimestre 2020**.

Nella suddetta comunicazione, la Commissione afferma che, per essere resiliente, il contratto sociale deve basarsi su una forte solidarietà. Alla luce di questo principio, si afferma la necessità di "sostenere coloro che perdono il lavoro a causa di eventi esterni che incidono sulla nostra economia, promuovendone la riqualificazione e la reintegrazione nel mercato del lavoro".

Una tale iniziativa appare coerente con il punto n. 4 del [Pilastro europeo dei diritti sociali](#) (adottato nel 2017), ai sensi del quale "I disoccupati hanno diritto a un

⁴ Si veda, in proposito, il [comunicato stampa della Commissione europea](#) del 5 gennaio 2019. Per maggiori dettagli sul Quadro finanziario pluriennale e le proposte che lo compongono, si rinvia ai Dossier nn. [78DE](#) e [79DE](#), curati dal Servizio studi del Senato della Repubblica.

sostegno personalizzato, continuo e coerente" e, in particolare, "i disoccupati di lungo periodo hanno diritto a una valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione".

Il regime dovrebbe sostenere i sistemi nazionali responsabili per le prestazioni di disoccupazione e non, in via diretta, i lavoratori; lo strumento si attiverebbe soltanto nei casi di grossi *shock* e non a sostegno della disoccupazione "ordinaria", ma sarebbe mirato anche a schemi di mantenimento dell'occupazione.

A tal proposito, si segnala che da diversi anni l'Italia chiede che si istituisca, a livello UE, uno schema europeo di disoccupazione, con criteri di attivazione chiari che non deresponsabilizzino gli Stati membri ma che integrino i sistemi nazionali soltanto nei casi di grossi shock (e non a sostegno della disoccupazione "ordinaria").

AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO

L'Autorità europea del lavoro è stata istituita quale organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica con il [regolamento \(UE\) 2019/1149](#)⁵, che le attribuisce i seguenti compiti (articolo 4):

- 1) agevolare l'accesso alle informazioni relative alla mobilità dei lavoratori (articolo 5) e coordinare la rete EURES (articolo 6).

Si ricorda che EURES è una rete di cooperazione creata per agevolare il libero movimento dei lavoratori nei **Paesi dell'UE**, oltre che in Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia⁶;

⁵ L'intenzione di dare vita ad una Autorità del lavoro comune, che assicurasse equità nel mercato unico, era stata per la prima volta annunciata dal presidente Juncker nel [discorso sullo stato dell'Unione del 2017](#). In particolare, il presidente Juncker aveva fatto riferimento alla necessità di accertare l'equa ed efficace applicazione della legislazione sulla mobilità dei lavoratori, anche attraverso un ente esecutivo ed ispettivo europeo.

La relativa proposta è stata presentata dalla Commissione nel marzo 2018 ([COM\(2018\) 131](#)).

Sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'autorità europea del lavoro, l'11ª Commissione permanente del Senato ha approvato una risoluzione favorevole con osservazioni ([Doc XVIII, n. 5](#) della XVIII Legislatura), mettendo in luce:

- 1) l'opportunità che si avvii una discussione sulle condizioni salariali e sociali europee, con un'armonizzazione dei sistemi di protezione sociale. Si dovrebbero altresì prevedere controlli volti a contrastare il fenomeno delle aziende che collocano la sede legale e/o impianti produttivi negli Stati membri che dispongono di un regime fiscale e/o offrono oneri di manodopera più vantaggiosi;
- 2) la necessità di individuare con chiarezza i criteri oggettivi con cui gli Stati membri dovranno scegliere la sede dell'Autorità, con l'auspicio che venga attribuita all'Italia;
- 3) la necessità di assicurare che l'Autorità sia dotata di personale in grado di godere di piena autonomia e operatività, anche prevedendo più di un solo funzionario per Stato membro, rapportandosi al numero degli abitanti;
- 4) l'opportunità che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione europea, entro i limiti delle rispettive competenze;
- 5) la necessità di chiarire le conseguenze di un eventuale, mancato adeguamento, da parte di uno Stato membro, alle indicazioni dell'Autorità in fase di attività di mediazione delle controversie tra gli Stati membri;
- 6) la necessità di chiarire la possibilità di adire la Corte di giustizia avverso gli atti dell'Autorità;
- 7) l'opportunità di garantire la consultabilità sia dei dati presenti a livello europeo nel Business Registers Interconnection System e nel database che accompagnerà la creazione dello European Social Security Number sia dei dati a disposizione nei diversi Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali;
- 8) la necessità di specificare che gli eventi di ristrutturazione su vasta scala o i grandi progetti con ripercussione sull'occupazione, che in quanto tali possono comportare l'intervento dell'Autorità, debbano riguardare non solo "le regioni di confine" tra Stati membri ma tutte le regioni interessate da tali eventi (articolo 14).

⁶ Per maggiori dettagli, si rinvia al sito [EURES](#) sul portale della Commissione europea.

- 2) facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, ai fini dell'applicazione e dell'attuazione coerente, efficiente ed efficace della pertinente normativa dell'Unione (articolo 7);
- 3) coordinare e sostenere ispezioni concertate (effettuate simultaneamente in due o più Stati membri) e congiunte (realizzate con la partecipazione delle autorità nazionali di uno o più Stati membri) (articoli 8 e 9);
- 4) effettuare analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori (articolo 10);
- 5) sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle capacità concernenti l'applicazione e l'attuazione efficace del pertinente diritto dell'Unione (articolo 11);
- 6) sostenere gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato tramite un'apposita piattaforma, istituita quale gruppo di lavoro permanente (articolo 12 e articolo 16, par. 2);
- 7) fare opera di mediazione tra gli Stati membri sull'applicazione del pertinente diritto dell'Unione (articolo 13).

La struttura amministrativa e di gestione è composta da un Consiglio di amministrazione (in cui siedono un membro per ogni Stato membro, due rappresentanti della Commissione ed un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo, articoli 17-21), un direttore esecutivo (articoli 22 e 31) e un gruppo di portatori di interessi (due rappresentanti della Commissione e dieci rappresentanti delle parti sociali a livello UE, articolo 23).

È altresì previsto che ogni Stato membro designi un funzionario nazionale di collegamento, quale esperto nazionale distaccato presso la sede dell'Autorità (articolo 32).

Le attività dell'Autorità sono state inaugurate il [16 ottobre 2019](#) nella sede designata, a [Bratislava](#). La piena operatività dovrebbe essere raggiunta entro il 2024. [A regime](#), dovrebbe impiegare circa 140 persone (inclusi gli esperti nazionali ed i funzionari nazionali di collegamento) e gestire un bilancio di circa 50 milioni di euro.

All'Autorità europea del lavoro fa riferimento la citata comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" che la definisce uno **strumento fondamentale per facilitare l'applicazione e il rispetto delle norme dell'UE in materia di mobilità**. Negli auspici della Commissione, l'ELA "fornirà agli individui e ai datori di lavoro facile accesso alle informazioni su come lavorare o operare in un altro paese dell'UE e sosterrà la cooperazione tra le autorità nazionali, anche per quanto riguarda il

rafforzamento delle ispezioni, la lotta al lavoro sommerso e la lotta alle frodi".

*Il **Governo italiano**, in merito all'Autorità europea del lavoro, avrebbe chiesto tra l'altro che si possa occupare di due questioni importanti: lo scambio di esperienze nazionali sul quadro di regolazione dei lavoratori delle piattaforme e su tutte le nuove forme di lavoro e il sostegno alla formazione degli ispettori del lavoro sul medesimo tema e su quello del lavoro sommerso.*

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS

Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la sua proposta sul Quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027. In questo ambito, ha proposto l'istituzione del **Fondo sociale europeo Plus (FSE+)**⁷ come principale strumento dell'UE per investire nelle persone e attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali.

Gli **obiettivi generali** del FSE+ sono i seguenti:

- **sostenere gli Stati membri** nel conseguire livelli elevati di **occupazione**, una **protezione sociale** equa e una **forza lavoro qualificata** e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel Pilastro europeo dei diritti sociali;

- sostenere, integrare e dotare di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire **pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione** e un livello elevato di protezione della **salute umana**.

Il FSE+ accorperebbe gli attuali fondi e i programmi: il Fondo sociale europeo (FSE) e l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG); il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD); il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il programma d'azione dell'Unione in materia di salute (il programma per la salute).

Come segnalato dal Governo, il Fondo sociale europeo plus sarà pertanto chiamato a realizzare 11 obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, tra i quali migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale e modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro; promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, favorendo un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Il Fondo avrebbe una **dotazione finanziaria** per gli anni 2021-2027 pari a **89,6 miliardi** di euro a **prezzi 2018** (101,1 miliardi di euro a prezzi correnti).

⁷ Per maggiori dettagli sulla proposta di regolamento su FSE + (COM(2018)382) si rinvia al Dossier curato dal Servizio studi del Senato della Repubblica ([n. 20/DE](#)). Il 21 novembre 2018 l'11ª Commissione permanente del Senato della Repubblica ha adottato sulla proposta una risoluzione favorevole ([Doc XVIII, n. 7](#) della XVIII Legislatura).

La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'**obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita** è di **88,6 miliardi di euro** a prezzi 2018 (100 miliardi a prezzi correnti). La restante parte è stanziata per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative (in particolare per i settori dell'occupazione, delle competenze e dell'inclusione sociale), da attuarsi anche in gestione diretta (175 milioni di euro a prezzi 2018; 200 milioni a prezzi correnti) e per finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche e a regioni del Nord Europa scarsamente popolate (376,9 milioni di euro a prezzi 2018; 400 milioni a prezzi correnti). Infine, la dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute è di 1,04 miliardi a prezzi 2018 (1,174 miliardi a prezzi correnti).

Il **4 aprile 2019** il **Parlamento europeo** ha approvato la propria [posizione in prima lettura](#) sulla proposta, chiedendo, tra l'altro, di **aumentare la dotazione** del FSE+ dagli 89,6 miliardi di euro proposti dalla Commissione a **106,8 miliardi** di euro a prezzi 2018 (120,4 miliardi di euro a prezzi correnti).

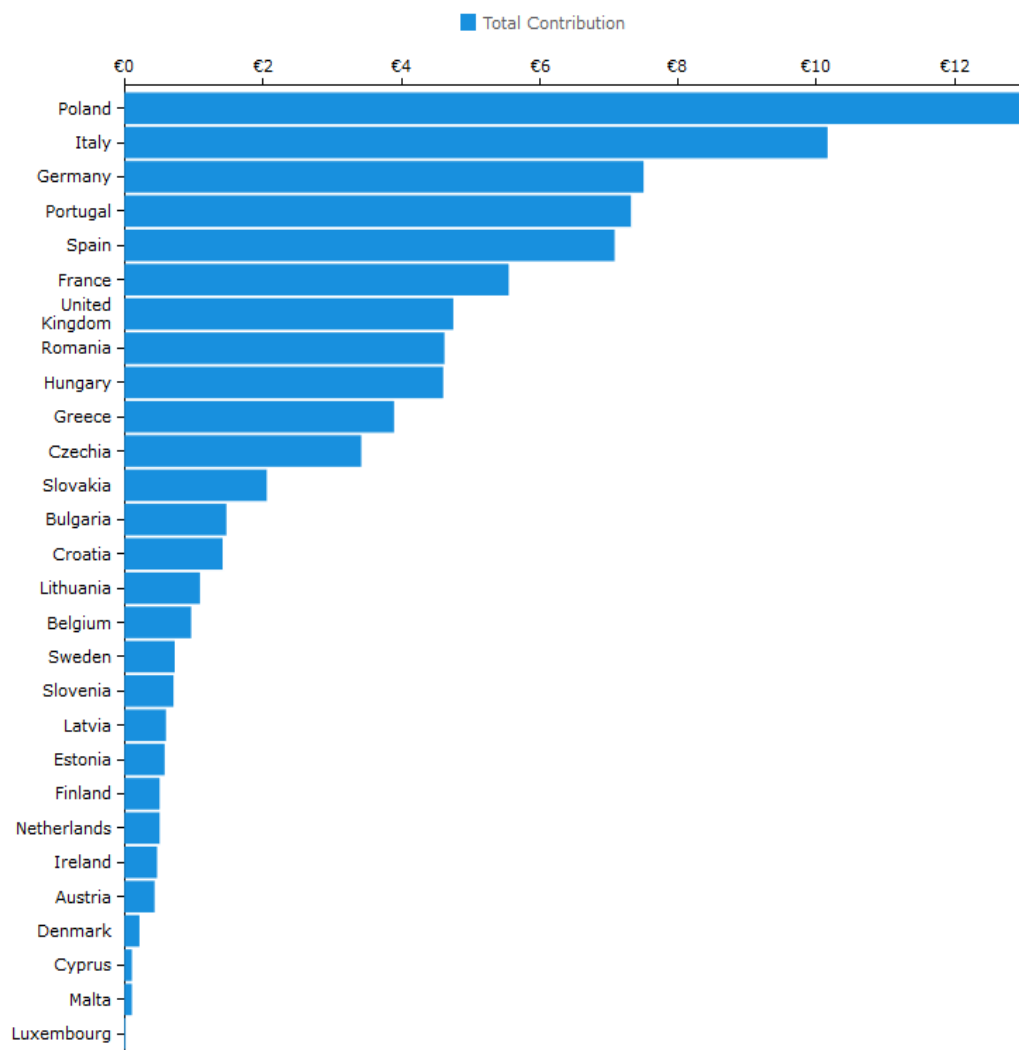
L'**ultima proposta negoziale** formulata dal Presidente Michel e presentata al Consiglio europeo del 20 febbraio 2020 prevede che l'ammontare delle risorse disponibili per **l'FSE+** a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sia pari a **85,6 miliardi di euro** a prezzi 2018.

Per quanto riguarda il **Fondo sociale europeo 2014-2020**, gli ultimi dati del [sito](#) della Commissione europea sui fondi strutturali e di investimento europei mostrano un **finanziamento UE di circa 84 miliardi di euro**, che diventano 120,7 miliardi di euro con l'aggiunta dei contributi nazionali. Per quanto riguarda **l'Italia**, si tratta del secondo Paese, dopo la Polonia, per contributo UE con 10,1 miliardi di euro (17,4 miliardi con il contributo nazionale).

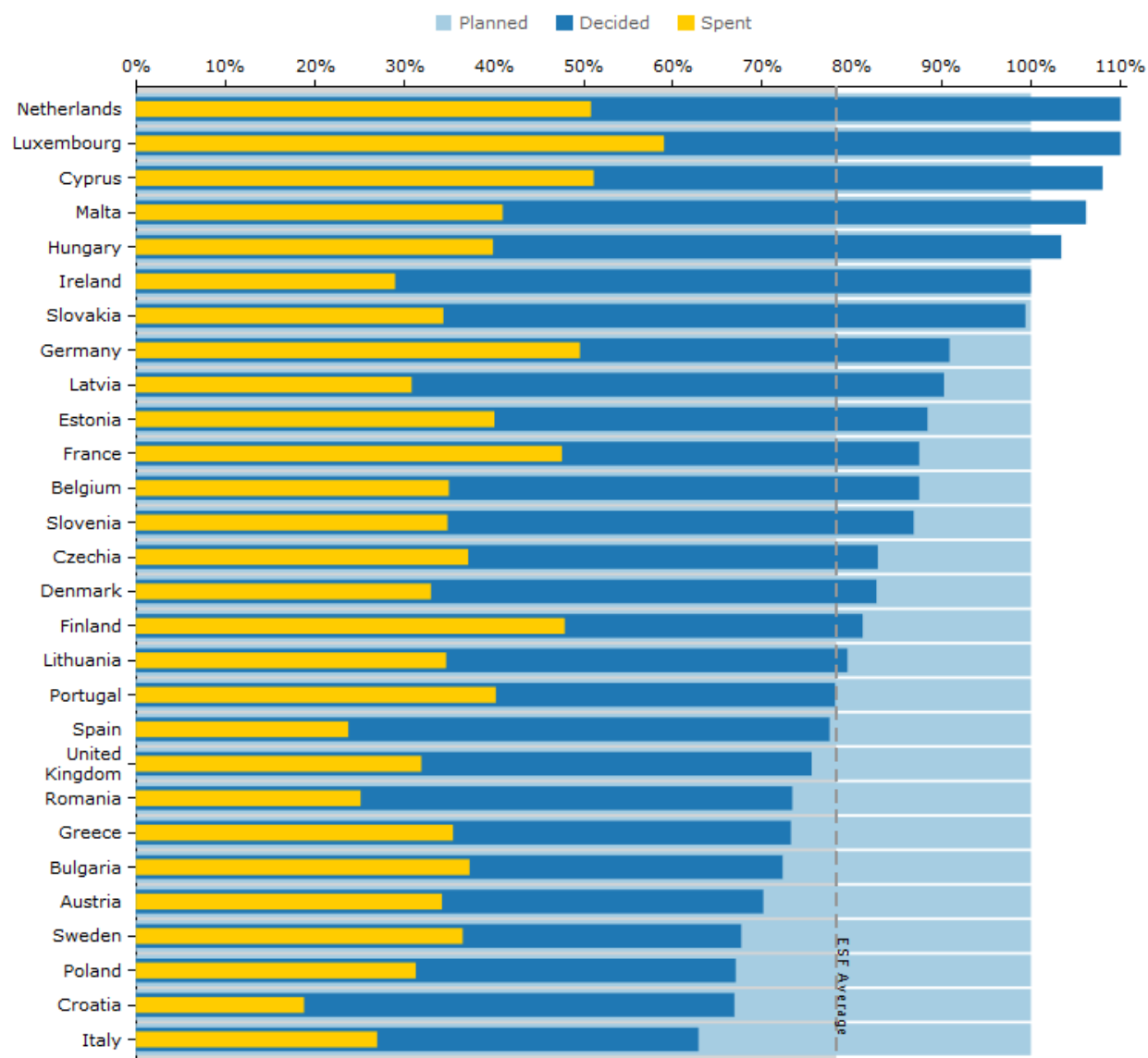
Total Budget by Country (daily update): European Social Fund, EUR billion

Explore and Share this Data [🔗](#)

[🔗 Get Chart Embed Code](#)



Per quanto riguarda, invece, **l'attuazione per Paese**, i dati della Commissione europea distinguono tra quanto programmato (budget totale assegnato a un Paese), quanto impegnato (risorse finanziarie assegnate a progetti selezionati) e quanto effettivamente già speso. Il grafico seguente mostra, tra l'altro, che **l'Italia**, su un totale di circa 17,4 miliardi di euro programmati tra contributo UE e contributo nazionale, ha già **impegnato** circa 10,9 miliardi di euro (**63%**), ma effettivamente **speso** soltanto circa 4,6 miliardi di euro (**27%**).



GARANZIA PER I GIOVANI

La [garanzia per i giovani](#), attiva dal 2014, è stata istituita sulla base della [raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013](#). Tale documento si rivolgeva agli Stati membri, raccomandando di garantire che **tutti i giovani di età inferiore a 25 anni** ricevessero un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

Questo medesimo principio è stato ripreso nel [Pilastro europeo dei diritti sociali](#) (documento adottato nel 2017), il cui principio n. 4 statuisce, per i giovani, il "diritto al proseguimento dell'istruzione, al tirocinio o all'apprendistato oppure a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema di istruzione".

I **dati** divulgati dalla Commissione europea consentono una valutazione del programma. Risulta che a partire dal 2014:

- ogni anno più di 3,5 milioni di giovani iscritti al programma "Garanzia per i giovani" si sono avvalsi di un'offerta di lavoro, istruzione permanente, tirocinio o apprendistato;

- è stato fornito un sostegno diretto a oltre 2,4 milioni di giovani di tutta l'Unione europea

I dati statistici indicano inoltre:

- 1) una diminuzione dei giovani disoccupati di 2,3 milioni di unità e una diminuzione dei NEET (giovani senza lavoro che non frequentano corsi di studio o formazione) di 1,8 milioni di unità;
- 2) una diminuzione della disoccupazione giovanile dal 24 per cento nel 2013 al 14 per cento nel 2019.

Negli [orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024](#) la Presidente von der Leyen ha definito la garanzia per i giovani un "successo" ed ha annunciato la propria intenzione di trasformarla in uno **strumento permanente di lotta alla disoccupazione giovanile**, mediante una **dotazione rafforzata e relazioni periodiche**.

L'intenzione di **rafforzare la garanzia per i giovani** è stata quindi ulteriormente confermata nel [programma di lavoro della Commissione 2020](#) e nella citata comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste". In quest'ultimo documento, si è preannunciata la presentazione, nel secondo

trimestre 2020, di specifiche proposte volte a aiutare le nuove generazioni a sviluppare competenze e acquisire esperienza lavorativa, in particolare in relazione alle transizioni verde e digitale.

Per il **quadro finanziario pluriennale** 2021-2027 si è proposto di far confluire le risorse dell'iniziativa per l'occupazione giovanile all'interno del Fondo sociale europeo plus (FSE +) (*Vedi supra*). Ciascuno Stato membro dovrebbe assegnare almeno il 10% della dotazione ad azioni mirate a favore dei NEET nei casi in cui il tasso di NEET sia superiore alla media UE.

In vigenza del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, l'attuazione della garanzia per i giovani è stata in gran parte finanziata dall'[Iniziativa per l'occupazione giovanile](#), con risorse pari a 8,8 miliardi di euro per offrire sostegno a giovani residenti in regioni in cui il livello di disoccupazione fosse più alto del 25%. Con tali risorse si è offerto sostegno a giovani non occupati né inseriti in un corso di studi o di formazione, inclusi i disoccupati di lungo termine e coloro che non sono registrati negli uffici di collocamento. Tipicamente, sono stati finanziati apprendistati, tirocini, inserimento lavorativo e il proseguimento della formazione per raggiungere una qualificazione.

GARANZIA PER L'INFANZIA

L'ipotesi dell'introduzione di una **garanzia per l'infanzia**⁸ è stata promossa dal Parlamento europeo, che il 24 novembre 2015 ha adottato una risoluzione sulla riduzione delle disuguaglianze, con attenzione particolare alla povertà infantile ([2014/2237\(INI\)](#)). In tale documento è stato rivolto alla Commissione europea ed agli Stati membri l'invito a introdurre una **garanzia per i minori**, tale che ogni bambino in condizioni di povertà possa accedere ai seguenti cinque servizi, che il Parlamento ritiene fondamentali: assistenza sanitaria gratuita; istruzione gratuita; assistenza all'infanzia gratuita; alloggi dignitosi; nutrizione adeguata.

Tali servizi dovrebbero essere prestati "nell'ambito di un piano europeo integrato di lotta alla povertà infantile" (punto n. 46), mediante l'integrazione delle "soluzioni universali con interventi mirati a sostegno dei gruppi di bambini e adolescenti più vulnerabili ed emarginati" (punto n. 8). Il Parlamento ha altresì chiesto alla Commissione di rendere l'obiettivo della riduzione della povertà infantile e dell'esclusione "visibile ed esplicito in tutte le fasi del semestre europeo" (punto n. 3).

Nel 2017 la Commissione europea ha avviato una speciale **azione preparatoria** per verificare la fattibilità del progetto ed esaminarne le implicazioni pratiche a beneficio di quattro categorie di minori vulnerabili: quelli in situazioni familiari precarie; i residenti in istituti; i migranti e rifugiati; i disabili e coloro che hanno bisogni speciali.

In merito, la Commissione ha richiesto ad un insieme di soggetti uno **studio di fattibilità**. In via generale, lo studio è inteso a valutare come la garanzia possa contribuire a:

- 1) combattere la povertà e l'esclusione sociale, in particolare tra i minori più svantaggiati dell'Unione europea;
- 2) assicurare l'accesso di tali minori ai cinque servizi fondamentali individuati dal PE nella risoluzione del novembre 2015.

⁸ Si ricorda che il principio n. 11 del [Pilastro europeo dei diritti sociali](#) (adottato nel 2017) stabilisce il diritto all'educazione e cura della prima infanzia "a costi sostenibili e di buona qualità" e riconosce ai minori il diritto di essere "protetti dalla povertà"; in particolare - afferma il testo - "i bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità".

La **prima fase dello studio** si è concentrata su un'analisi della situazione dei quattro gruppi vulnerabili sopra elencati. I rapporti e documenti pubblicati ad oggi sono disponibili sul [sito della Commissione europea](#).

In una **seconda fase** saranno esaminati, in maniera puntuale, i costi e i benefici di una garanzia per l'infanzia e verranno fornite indicazioni preliminari su come eventuali soluzioni e conclusioni potrebbero essere estese a gruppi più ampi o a tutti i minori nell'UE.

Nell'ottica della **prosecuzione dei lavori**, un Dossier del Parlamento europeo⁹ individua tre principali questioni:

- 1) l'**integrazione della garanzia nei processi e nelle norme dell'Unione europea**, con specifico riferimento alla fissazione di un *target* specifico e all'integrazione nel semestre europeo;

Un'ipotesi concreta è già contenuta nella [risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 aprile 2019](#) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ([COM\(2018\)382](#)). Si ricorda che la risoluzione propone:

- uno stanziamento (nell'ambito del suddetto Fondo) di 5,9 milioni di euro per l'attuazione della garanzia per i minori;
- la destinazione alla suddetta garanzia, da parte degli Stati membri, di almeno il 5 per cento delle risorse ESF + in regime di gestione concorrente;
- l'individuazione dei minori quali "gruppo svantaggiato" e l'inserimento strategico del riferimento alla citata raccomandazione del 2013 all'interno del Quadro finanziario pluriennale.

- 2) l'**integrazione della garanzia al livello degli Stati membri**, con l'auspicabile adozione di strategie nazionali basate su un *target* e la designazione di specifiche risorse del fondo ESF +;

- 3) l'**assunzione di una serie di decisioni** necessarie per rendere operativa la garanzia, individuandone le modalità concrete di realizzazione, le priorità e l'ordine temporale.

Nella citata comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste", la Commissione ha preannunciato la **presentazione nel 2021 di una garanzia per l'infanzia**, intesa a "far sì che i minori abbiano accesso ai

⁹ Parlamento europeo "[Fighting child poverty - The child guarantee](#)", settembre 2019.

servizi di cui hanno bisogno e siano sostenuti fino all'età adulta". Il raggiungimento di tale risultato dovrebbe essere assicurato da un investimento "nell'educazione e cura della prima infanzia e in scuole inclusive e di qualità, nell'accesso all'assistenza sanitaria, alla nutrizione e ad abitazioni dignitose". Il relativo impegno è stato confermato anche negli [orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024](#) e nel [programma di lavoro della Commissione 2020](#).

Come già accennato, nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è previsto che le azioni di sostegno specifico all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà, compresa quella infantile, siano finanziate con risorse del [Fondo sociale europeo plus \(FSE +\)](#).

AGENDA PER LE COMPETENZE

I **cambiamenti in atto nel mercato del lavoro** richiedono un costante adeguamento delle **competenze** e strategie efficaci di **apprendimento permanente**.

Partendo dal presupposto che **settanta milioni di europei non possiedono adeguate competenze di lettura e scrittura** e un numero ancora maggiore dispone di **scarse competenze matematiche e digitali**, situazione che li espone al **rischio di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale**, che molti cittadini europei, in particolare i giovani altamente qualificati, svolgono mansioni non corrispondenti al loro talento e alle loro aspirazioni e che, allo stesso tempo, il **40% dei datori di lavoro europei dichiara di non riuscire a reperire persone con le giuste competenze**, nel 2016 la Commissione europea ha lanciato la [Nuova agenda per le competenze](#) che, attraverso [dieci iniziative principali](#), si propone di migliorare le competenze di base, agevolare la transizione e favorire la riqualificazione professionale rendendo più flessibili l'istruzione e la formazione professionale.

Inoltre, **nell'ambito del Pilastro europeo dei diritti sociali**, la Commissione europea ha adottato misure volte a promuovere la diffusione di **competenze chiave**, favorire **l'apprendimento permanente**, favorire le **competenze digitali** e realizzare una **dimensione europea dell'istruzione**.

In particolare, il **primo principio del Pilastro** sancisce che “**ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi**, al fine di **mantenere e acquisire competenze** che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro”.

In particolare ha presentato il 17 gennaio 2018 un [Piano d'azione per l'istruzione digitale](#) illustrando i modi in cui l'UE può aiutare cittadini, istituti e sistemi di istruzione a prepararsi meglio a vivere e lavorare in un'era di rapidi cambiamenti digitali mediante:

- un migliore impiego delle tecnologie digitali per l'insegnamento e l'apprendimento;
- lo **sviluppo delle competenze e delle abilità digitali** necessarie per vivere e lavorare in un'era di intensa trasformazione tecnologica;
- il **miglioramento dell'istruzione e dell'offerta formativa** mediante una previsione e un'analisi dei dati più attente.

Tra le iniziative previste il sostegno alle scuole con connessioni a banda larga ad alta velocità, lo sviluppo di un programma di autovalutazione per le scuole in relazione all'uso della tecnologia per l'insegnamento e l'apprendimento (SELFIE) e una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza online, all'alfabetizzazione mediatica e all'igiene cibernetica.

Il piano d'azione intende promuovere più solide competenze digitali nella consapevolezza che l'alfabetizzazione digitale costituisce uno dei principali fattori di sviluppo della società digitale.

Il 22 maggio 2018 è stata adottata poi la [raccomandazione](#) del Consiglio **in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente** che mira ad offrire gli strumenti per sviluppare competenze chiave durante l'intero arco della vita, a promuovere uno spirito imprenditoriale e una mentalità orientata all'innovazione, al fine di liberare potenziale personale, creatività e spirito di iniziativa. Sono raccomandate misure volte a promuovere le conoscenze in **scienze, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM)** motivando un numero più alto di giovani a intraprendere carriere in tali ambiti, e ad aggiornare i sistemi di istruzione europei. per far fronte alle numerose sfide rivelate dalla più recente indagine PISA.

Nella stessa data è stata adottata la [raccomandazione](#) del Consiglio sui **valori comuni, l'istruzione inclusiva e la dimensione europea dell'insegnamento**, incentrata sul contrasto del populismo, della xenofobia, del nazionalismo e dei fenomeni di disinformazione. Con la raccomandazione, si mira a promuovere l'istruzione inclusiva e di qualità per tutti gli studenti insieme alla dimensione europea dell'insegnamento, anche attraverso insegnamenti sul patrimonio comune, sulla diversità dell'Europa, oltre che sul funzionamento dell'UE. A sostegno di tali obiettivi, si intendono adottare misure per aumentare gli scambi virtuali tra le scuole, in particolare tramite la rete [e-Twinning](#), e nell'ambito del programma [Erasmus+](#).

Lo **sviluppo delle competenze** rappresenta una **priorità politica** anche per la **nuova Commissione europea**.

La citata [comunicazione](#) “Un’Europa sociale forte per transizioni giuste”, afferma che **metà dell'attuale forza lavoro dovrà aggiornare le proprie competenze entro i prossimi cinque anni** e che troppi giovani mancano di competenze di base e digitali e troppo pochi hanno la possibilità di rimettersi al passo dopo aver lasciato la scuola; pertanto, giudica **l'istruzione e la formazione fondamentali** per lo sviluppo delle **competenze**.

A tal riguardo, la comunicazione preannuncia in particolare:

- un **aggiornamento dell'Agenda per le competenze per l'Europa (primo trimestre 2020)**, e la presentazione di una proposta di raccomandazione in materia di istruzione e formazione professionale europea;

- l'ulteriore sviluppo degli obiettivi dello **Spazio europeo dell'istruzione (terzo trimestre 2020)**, stabilendo con gli Stati membri un nuovo quadro di collaborazione in abito educativo e formativo e mettendo un accento maggiore sulle misure volte a garantire che i giovani completino almeno l'istruzione secondaria superiore e padroneggino a sufficienza le competenze di base;

- l'aggiornamento del **Piano d'azione per l'istruzione digitale (secondo trimestre 2020)** al fine di rafforzare le competenze digitali sia dei giovani sia degli adulti e di garantire che tutte le organizzazioni educative siano pronte per l'era digitale;

- la presentazione di proposte volte a rafforzare la **Garanzia per i giovani (secondo trimestre 2020)** (*Vedi supra*).

REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA IN ITALIA

Il **decreto-legge n. 4/2019** ha introdotto il **Reddito e la Pensione di cittadinanza** quali misure fondamentali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, ponendone la decorrenza dal 1° aprile 2019.

Il **Reddito di cittadinanza** assume la denominazione di **Pensione di cittadinanza** nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita). Si prevede la possibilità che la pensione di cittadinanza possa essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Di seguito, alcune delle caratteristiche principali di tale misura; per **approfondimenti** si veda il seguente [dossier](#).

Il Rdc assorbe la misura finora vigente del Reddito di inclusione, che non potrà più essere richiesto dal 1° marzo 2019 e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato.

Per avere diritto al Rdc è necessario il **possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali** (tra gli altri, essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui), riferiti al nucleo familiare. Il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o aver riportato condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'**integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro** (moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, secondo una determinata scala di equivalenza), a cui si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Nel caso della Pensione di cittadinanza la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro, mentre la misura massima dell'integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro.

Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui

Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Il Rdc può essere goduto **per un periodo di diciotto mesi**, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

È **escluso** dal diritto al reddito di cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) **disoccupato a seguito di dimissioni volontarie**, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.

S dispone, altresì, l'esclusione dal beneficio del Rdc per i soggetti sottoposti a **misura cautelare personale**, nonché **condannati in via definitiva**, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

Si prevede, inoltre, la **sospensione dell'erogazione** del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

L'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di **immediata disponibilità al lavoro**, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un **Patto per il lavoro** ovvero di un **Patto per l'inclusione sociale** (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali).